

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZANOTTI BIANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1962

Concessione di congedi al personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti per lavori all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, vari Enti ed Istituti di carattere culturale e scientifico organizzano campagne di scavi archeologici all'estero come, ad esempio, l'Ismeo, l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, ecc.

Per lo svolgimento delle campagne di scavo questi Enti debbono fare assegnamento sull'opera di funzionari tecnici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti particolarmente competenti ed assumono a proprio carico tutte le spese inerenti alle missioni.

Senonchè, l'Amministrazione delle belle arti si trova a dover affrontare notevoli difficoltà per consentire ai propri impiegati di partecipare alle campagne di scavi all'estero in quanto il vigente statuto degli impiegati civili dello Stato non prevede la possibilità di disporre congedi per lo svolgimento di attività del genere.

Tuttavia, non si può disconoscere che l'opera degli Istituti sopra indicati contribuisce notevolmente ad affermare il prestigio dell'Italia nel mondo ed a procurare spesso prezioso materiale per i Musei statali e, pertanto, è evidente l'opportunità di facilitare l'attività degli Istituti suddetti.

Identica situazione si verifica anche in casi in cui l'opera di funzionari storici del-

l'arte, architetti e restauratori viene richiesta per la tutela ed il restauro di opere esistenti all'estero e aventi attinenza con l'arte romana e con quella italiana.

Per superare tutte queste difficoltà si ritiene che sarebbe sufficiente prevedere a favore del personale tecnico del ruolo delle Soprintendenze alle antichità e belle arti la concessione di uno speciale congedo, analogo al congedo per motivi d'arte che viene concesso ai Direttori e agli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, a norma dell'articolo 55 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Nè si può negare una certa analogia, ai fini della diffusione della cultura e dell'arte italiana nel mondo, fra l'attività che un compositore o un maestro d'arte vanno a svolgere all'estero e l'attività che un archeologo, uno storico dell'arte o un restauratore svolgono, anch'essi all'estero, per mettere in luce preziosi scavi o illustrare e restaurare monumenti che alle volte documentano l'esistenza, in lontane regioni, dell'influsso della nostra arte e della nostra civiltà.

Pertanto, si presenta al Parlamento un apposito disegno di legge che consta del seguente unico articolo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di concedere al personale tecnico-scientifico dei ruoli dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, congedi della durata massima complessiva di sessanta giorni, in ogni anno di servizio, qualora il personale stesso debba svolgere all'estero attività inerente alla propria specializzazione.